

Codice A1816A

D.D. 18 maggio 2016, n. 1170

**R.D. 523/1904 - P.I. 5627 - Lavori di rimozione condotta acqua minerale sul Fiume Tanaro in comune di Garessio (CN). Richiedente: San Bernardo s.r.l. - Garessio (CN).**

In data 29/04/2016 il sig. Delforno Luigi, in qualità di direttore della società San Bernardo s.r.l., con sede in Garessio – via Ottavio Rovere 41, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la rimozione della condotta dell'acqua minerale sita in subalveo, nel fiume Tanaro, a monte del concentrico, in comune di Garessio.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dal geom. Pierpaolo Boch in base ai quali è previsto il seguente intervento da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n.523 del 25/07/1904:

- rimozione dell'attraversamento in subalveo della condotta in acciaio di alimentazione dello stabilimento di acqua minerale.

Per tale servitù la San Bernardo s.r.l. è titolare della concessione demaniale (CNSPA85) per l'occupazione del sedime demaniale del fiume Tanaro.

E' stata effettuata visita sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la rimozione della condotta in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del fiume Tanaro.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40/98 e s.m.i;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;

#### *determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la società San Bernardo s.r.l., con sede in Garessio – via Ottavio Rovere 41, alla rimozione dell'attraversamento in subalveo, costituito dalla tubazione di alimentazione dello stabilimento di acqua minerale, sul fiume Tanaro, a monte del concentrico in comune di Garessio, così come indicato negli elaborati tecnici allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. i lavori di rimozione dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
3. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
4. i lavori in argomento dovranno essere realizzati, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, **entro il termine di anni uno**, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
5. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che l'opera è stata eseguita conformemente al progetto approvato;
6. a seguito di accertamento, da parte del Settore scrivente, dell'avvenuta rimozione della tubazione, si provvederà, ai sensi dell'art.15 del D.P.G.R 14/R/2004 e s.m.i., ad emettere il provvedimento di cessazione della concessione demaniale (CNSPA85) e alla conseguente liberazione dal pagamento del canone con decorrenza dall'annualità successiva a quella in cui è stata effettuata la rinuncia.
7. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
8. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'intervento stesso sia in seguito giudicato incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
9. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
10. il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazione di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. 45/1989 – vincolo idrogeologico -, ecc.);

11. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente  
Gianpiero Cerutti